



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Alla Camera di Commercio di

LUCCA

(PEC: camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it)

Oggetto: Distribuzione degli utili da parte di società che si è cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese

Con nota PEC del 21 aprile u.s. codesta Camera ha posto un quesito in materia di distribuzione degli utili.

In particolare è stata rappresentata la fattispecie di start-up già iscritta alla sezione speciale, che si cancella volontariamente il 4.3.2016 e col bilancio in approvazione procede alla distribuzione degli utili. Domanda la CCIAA se tale processo sia consentito, una volta cancellatasi la società dalla sezione speciale delle start-up, o sia ammissibile solo decorso un esercizio dalla cancellazione.

La questione è senz'altro più ampia di quanto il singolo caso oggetto del quesito può evidenziare, considerato l'effetto moltiplicatore che avrà per le start-up che andranno a scadenza naturale e fisiologica nei prossimi tempi.

In sostanza per rispondere al quesito si devono ponderare due differenti valutazioni. D'un lato la norma di riferimento, art. 25, comma 2, lett. e) che testualmente afferma il requisito negativo, per cui la società «non distribuisce, e non ha distribuito, utili».

Dall'altra la disciplina generale in materia di bilancio per cui questo rappresenta gli esiti di competenza dell'esercizio e quindi gli utili che si distribuiscono nel 2016, sono stati maturati nel 2015, in pendenza cioè dell'iscrizione della società nella sezione speciale.

Si tratta, in sintesi, di verificare se esiste una ultrattività del divieto che (in termini di competenza e non già di mera cassa) faccia riferimento non al momento della distribuzione degli utili, ma al momento della maturazione di quelle poste attive che con il bilancio si vuol dividere.

Partendo dal dettato normativo positivo (art. 25 del DL 179/2012) l'unico divieto posto è che la start-up «non distribuisce, e non ha distribuito, utili».

La scelta operata dal legislatore prende in considerazione non solo la pendenza dell'iscrizione in sezione speciale della start-up, ai fini del divieto di distribuzione, ma anche i periodi precedenti. L'uso del tempo passato, connota un doppio divieto.



Orbene il legislatore ha dunque evidenziato due particolari momenti. In virtù dei canoni ermeneutici più recenti, introdotti dall'art. 1, comma 2, D.L. 1 del 2012 «Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.».

Estendere ultrattivamente un divieto posto consciamente dal legislatore con riferimento al periodo precedente l'iscrizione in sezione speciale e durante l'iscrizione stessa, anche al periodo immediatamente successivo, parrebbe configgere con il principio interpretativo sopra richiamato.

Il legislatore infatti non ha aggiunto nella lettera e) citata al tempo passato e presente anche l'indicazione del divieto futuro «e non distribuirà nell'esercizio successivo alla cancellazione».

Si ritiene pertanto che, ancorché gli utili siano maturati in pendenza dell'iscrizione della start-up nella apposita sezione speciale, la loro divisione sia possibile anche nell'esercizio successivo alla loro maturazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)